CASSA RURALE ALTA VALSUGANA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

FOGLIO INFORMATIVO

CONTRATTO DI FIDO IN C/C ANTICIPAZIONE CIGO/CIGD CCD

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa - Cod. ABI 8178/6 Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A157625 - Iscritta all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia al nr. 2942

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA Iscrizione al Registro delle imprese di Trento e Codice fiscale 00109850222

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari presso ISVAP al nr. D000081590

Sede legale e direzione: 38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Gavazzi n. 5

Tel. 0461 1908908 - Fax 0461 1908909

PEC: segreteria@pec.cr-altavalsugana.net e-mail: info@cr-altavalsugana.net Sito internet: www.cr-altavalsugana.net

CHE COS'È IL CONTRATTO DI FIDO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il fido concesso e può ripristinare la disponibilità con successivi versamenti di contante, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare il fido entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CHE COS'È IL CONTRATTO DI FIDO IN C/C ANTICIPAZIONE CIGO/CIGD CCD

Con il contratto di fido in conto corrente anticipazione CIGO/CIGD la banca mette a disposizione dei propri clienti, lavoratori/trici dipendenti, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, sospesi dal lavoro a zero ore e per i quali i datori di lavoro abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o in deroga (CIGD), ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020, una somma di denaro pari ad un importo massimo di € 1.400,00 (riferito ad un periodo di 9 settimane a zero ore) tale importo è da riproporzionare in caso di durata inferiore o rapporto a tempo parziale La durata massima del finanziamento è pari a 7 mesi.

L'anticipazione verrà erogata sul Conto Corrente Anticipazione CIGO/CIGD Consumatori e successivamente messa a disposizione sul conto corrente ordinario.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo:		T.A.E.G: 1,01%	
Per un affidamento di: €	1.400,00		

urata del finanziamento (mesi):	,	

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Importo totale del fido	Massimo € 1.400,00 riferiti ad un periodo di 9 settimane a zero ore (da riproporzionare in caso di durata inferiore o rapporto a tempo parziale)
Durata del contratto di fido	A tempo determinato superiore a 3 mesi Durata massima 7 mesi
Rimborso	Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito/fido senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: Tasso fisso: 1%
Tasso debitore annuo per utilizzi extra-fido	Tasso fisso: 5%

Finanziamento a tasso fisso

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

Commissione onnicomprensiva	0%
Condizioni in presenza delle quali i costi possono es modificati	La banca può modificare le condizioni di contratto cor le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) ir presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, le variazione generalizzata delle condizioni economico finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, le soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione)
Diritto di recesso dal contratto di fido	Il cliente ha diritto di recedere dal contratto ir qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsias momento dal contratto di fido, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di ur giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 18 giorni.
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta la domanda di fido dopo ave consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Si veda apposita Sezione

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti

dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	€ 0,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 3
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	€ 50,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non previsto massimo

CAPITALIZZAZIONE	
Periodicità	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

SPESE		
Spese per la stipula del contratto		
Spese collegate all'erogazione del fido	€ 0,00	
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta	
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale	
Spese per la gestione del rapporto		
Spese per liquidazione	€ 0,00 TIPO SCAGLIONI Giacenza media (no u.m.)	
Spese produzione e invio estratto conto	posta: € 0,00 casellario postale interno: € 0,00 casellario elettronico: € 0,00	
Spese produzione e invio scalare	posta: € 0,00 casellario postale interno: € 0,00 casellario elettronico: € 0,00	
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento)	€ 0,00	
Trasparenza - Spese informativa precontrattuale		

	€ 0,00
Trasparenza - Spese stampa elenco condizioni	€ 0,00
Trasparenza - Invio comunicazioni periodiche	posta: € 0,00 casellario postale interno: € 0,00 chiosco multimediale: € 0,00 casellario elettronico: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza - Invio documentazione variazioni	posta: € 0,00 casellario postale interno: € 0,00 chiosco multimediale: € 0,00 casellario elettronico: € 0,00
Spese invio comunicazioni / contabili	posta: € 0,00 casellario postale interno: € 0,00 casellario elettronico: € 0,00
Spese collegate al rinnovo del fido	€ 0,00

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca www.cr-altavalsugana.net.

ALTRO	
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	Trimestrale
Riferimento calcolo interessi	Anno civile
Imposta di bollo su estratto conto/rendiconto	Come da normativa vigente
Periodo invio estratto conto	Trimestrale
Periodo applicazione commissione omnicomprensiva (FON)	Trimestrale
Periodo applicazione commissione istruttoria veloce (CIV)	Trimestrale
Periodo applicazione spese liquidazione	Trimestrale

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente salvo casi particolari di giustificato motivo non imputabile alla condotta della Banca.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (P.zza Gavazzi, n. 5-38057- Pergine Valsugana (TN) indirizzo di PEC **reclami@pec.cr-altavalsugana.net**, indirizzo di posta elettronica **reclami@cr-altavalsugana.net**, numero di fax **0461 1908909**, che risponde entro le scadenze sotto indicate:

- reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento entro 15 giornate operative dalla data di ricezione
- reclami aventi ad oggetto rapporti bancari e finanziari diversi dai servizi di investimento, entro 30 giorni dalla data di ricezione;
- reclami aventi ad oggetto servizi di investimento entro 60 giorni dalla data di ricezione;
- reclami aventi ad oggetto polizze assicurative collocate dalla Banca in qualità di intermediario assicurativo entro 45 giorni dalla data di ricezione.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta pervenuta ovvero non avesse ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, mantiene il diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia cui la Banca aderisce.

In particolare, per i reclami aventi ad oggetto servizi bancari e finanziari destinati ai consumatori, è prevista la possibilità per il cliente di accedere:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- ad una procedura di conciliazione presso l'associazione Conciliatore Bancario Finanziario, per maggiori informazioni si può consultare il sito <u>www.conciliatorebancario.it</u>
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per i reclami aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento a investitori diversi dai clienti professionali, è prevista la possibilità per il cliente di:

- attivare, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, una procedura di conciliazione presso l'associazione Conciliatore Bancario Finanziario
- adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it;
- attivare, previa intesa con la Banca, una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

Per i reclami aventi ad oggetto polizze assicurative si fa rinvio "all'informativa sui reclami in ambito assicurativo" pubblicato sul sito e disponibile presso tutti i locali della banca.

LEGENDA

BCE	Acronimo di Banca Centrale Europea.
ЕММІ	Acronimo di European Money Markets Institute.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
MMP – Media Mese Precedente	Relativo all'indice di riferimento (es. Euribor) rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Indica che il valore corrisponde alla media dei dati giornalieri riferiti al mese precedente.
MPMP – Media del Penultimo Mese Precedente	Relativo all'indice di riferimento (es. Euribor) rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Indica che il valore corrisponde alla media dei dati giornalieri riferiti al penultimo mese precedente.
MUMTP – Media dell'Ultimo Mese del Trimestre Precedente	Relativo all'indice di riferimento (es. Euribor) rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Indica che il valore corrisponde alla media dei dati giornalieri riferiti al mese precedente il

	trimestre solare di applicazione.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso debitore annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi possono poi essere addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").